

**COMUNE DI GUALDO CATTANEO****PROVINCIA DI PERUGIA****AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

Piazza Umberto I°, n° 3 - 06035 - Tel. 0742/929422 - Fax 0742/91886-P.iva 01122190547 - C.F. 82001410545

www.comune.gualdocattaneo.pg.it – pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it**AVVISO**

L'Amministrazione Comunale con Deliberazione n. 81 del 08/06/2021 ha inteso di sostenere l'attivazione dei centri estivi 2021 sul territorio organizzati dalle associazioni, dalle cooperative e dai soggetti privati mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi comunali idonei ai progetti (allegati A e B), dal 05/07/2021 al 27/08/2021 a seguito di richiesta formale.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al protocollo dell'Ente apposita istanza (compilata utilizzando preferibilmente la modulistica allegata al presente Avviso) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 21 giugno 2021.

L'istanza dovrà essere recapitata **esclusivamente mediante PEC** alla seguente casella:

comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

L'istanza dovrà recare il seguente oggetto:

“Istanza per la gestione temporanea di uno spazio comunale da adibire a centro estivo 2021”.

Il soggetto gestore potrà presentare l'istanza per la gestione di un solo spazio messo a disposizione.

Qualora più soggetti presentassero istanza di gestione temporanea per la realizzazione di centri estivi nella medesima area, si procederà alla selezione del Progetto del Centro Estivo presentato, mediante la nomina di una apposita commissione esaminatrice che selezionerà la migliore proposta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Numero settimane di apertura del centro estivo	MAX 8 punti
Fasce di età degli utenti	MAX 10 punti
Varietà delle Tipologie di attività proposte	MAX 12 punti
TOTALE	MAX 30 PUNTI

Verrà assegnato lo spazio comunale di interesse al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto fino ad un massimo di 30 punti.

Le attività da svolgere all'interno degli spazi comunali concessi a seguito del presente avviso dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:

- **durata minima del servizio 4 settimane, anche non consecutive;**
- **orario minimo giornaliero di apertura: almeno 4 ore continuative;**
- **apertura per almeno 5 giorni alla settimana.**

La retta di frequenza alle attività estive viene determinata autonomamente dal soggetto gestore e dallo stesso introitata, con l'obbligo, a carico dello stesso gestore, di rispettare tutte le disposizioni di carattere fiscale applicabili in materia.

È possibile presentare i progetti per organizzare i centri estivi riservati ai bambini dai 3 anni e fino a 14 anni. Ogni progetto deve essere corredato da tutte le indicazioni utili, così come previsto dall'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 05 giugno 2020 e dalle *Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19*, di cui all'allegato 8 contenuto nell'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, 21 maggio 2021.

Così come previsto all'articolo 4 dell'Ordinanza, l'avvio delle attività è subordinato alla presentazione da parte del soggetto gestore della certificazione di inizio attività correlata dalla scheda di progetto e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del DPR 445/2000 attestanti la piena corrispondenza del progetto alle misure di sicurezza contenute nell'allegato n. 8 dell'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, al Comune e all'Autorità sanitaria competente.

I criteri per la stesura del progetto sono indicati nelle predette *Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19*, di cui all'allegato 8 - Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, 21 maggio 2021, in particolare gli organizzatori dovranno fornire una serie di informazioni, alcune delle quali di seguito riassunte: il calendario di apertura e l'orario quotidiano di funzionamento; il numero e l'età dei bambini e adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; i tempi di svolgimento delle attività e il loro programma giornaliero di massima, individuando momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali; l'elenco del personale impiegato ed i relativi curricula; le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; l'elenco dei bambini e adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica; le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine.

Eventuali istanze contenenti progetti non conformi alle disposizioni di cui all'allegato 8 della predetta Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il ministro per le pari opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, **non verranno accolte.**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del soggetto gestore.

Il soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati, **pertanto dovrà presentare adeguata copertura assicurativa, per i minori iscritti, per il personale e per responsabilità civile verso terzi.**

Il Comune sarà integralmente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

L'Assessore alle Politiche Sociali
F.to Avv. Sabrina Annibali

Il Sindaco
F.to Enrico Valentini